



COMUNE DI BOSARO
Provincia di Rovigo

P.zza Madonna S.Luca n. 9 - Tel. 0425-932029 - Fax. 0425- 465140
 C.F. e P. IVA 00197200298

TARIFFE
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

in vigore dall'1/1/2020
(confermate tariffe anno 2019)

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto seguente:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO Graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3 sulla quale insiste l'occupazione (delibera C.C. n. 18 del 12.06.1995)		
	CATEGORIE		
	I	II 30%	III
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a).....	17,56	5,27	
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c)	5,27	1,59	
Occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2).....	*	-----	
Passi carrabili (comma 3)..... <i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessivamente non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>	-----	-----	
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili (comma 9).....	*	-----	
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10).....	*	-----	
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq 10 (comma 8).....	15,80	4,74	
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12).....	17,56	5,27	

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo).

* non assoggettate alla tassa secondo le disposizioni della deliberazione di G.C. n. 85 del 27.03.1996 – art. 3 comma 63 L. 549/1995.

2. OCCUPAZIONI TERMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO		
		Graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3		
		CATEGORIA		
		I	II 30%	III
Occupazioni del suolo (comma 2, lettera a).....	Giornaliera	1,03	0,31	
	Oraria	0,04	0,01	
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	0,34	0,10	
	Oraria	0,01	0,01	
Occupazione con tende o simili (comma 3).....	Giornaliera	-----	-----	
	Oraria	-----	-----	
Occupazioni effettuate in occasione di fiere festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4).....	Giornaliera	1,03	0,31	
	Oraria	0,04	0,01	
(*) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, secondo periodo).....	Giornaliera	0,52	0,16	
	Oraria	0,02	0,01	
(*) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo).....	Giornaliera	0,21	0,06	
	Oraria	0,01	0,01	
Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo).....	Giornaliera	misura forfetaria come previsto dagli art. 46 e 47 D.Lgs. 507/93 e art. 63 c. 2 lett. f) per il Cosap	misura forfetaria come previsto dagli art. 46 e 47 D.Lgs. 507/93 e art. 63 c. 2 lett. f) per il Cosap	
	Oraria			
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6).....	Giornaliera	0,72	0,22	
	Oraria	0,03	0,01	
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	0,52	0,16	
	Oraria	0,02	0,01	
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7).....	Giornaliera	0,21	0,06	
	Oraria	0,01	0,01	

(*) D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 – 11- bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28.12.1993). Per le occupazioni di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori e dai produttori che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata al 50 per cento.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 42, comma 5).

3. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO (Art. 47, commi 1, 2 e 3 – A decorrere dall'1.1.2000 la tassa, a norma dell'art. 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per tali tipologie di occupazione si applica in base ai criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per il Cosap)

3.a. Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazioni di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, canone determinato forfetariamente:

- (€ 0,77 per utenza (per i Comuni fino a 20.000 abitanti))

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun Comune o Provincia non può essere inferiore a € 516,46. Gli importi dovuti sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

3.b. Occupazioni aventi carattere temporaneo (art. 47, comma 5).

La tassa in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfetaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
5,16	6,71	7,74	10,33	7,74	10,07	11,61	15,48

4. DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' Dove sono situati degli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	Per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	
a) Centro abitato	30,99	37,19	
.....	25,83	31,00	
b) Zona limitrofa.....	15,50	18,60	
c) Sobborgi e zone periferiche.....	5,16	6,20	
d) Frazioni			

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 48 – Distributori di carburante e tabacchi. Determinazione della tassa.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non inferiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventuali occupanti con impianti e apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi/e tettoie, i chioschi, e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzate sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5. IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale, è dovuta la seguente tassa comunale:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) <i>Centro abitato</i>	10,33	
b) <i>Zona limitrofa</i>	7,75	
c) <i>Frazioni, sobborghi e zone periferiche</i> ...	5,16	

Art. 49 – Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammesso nello Stato, da Enti pubblici di cui all'rt. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica,;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblici di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e alla scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a portatori di handicap.